

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



POS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
RÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 29/06

30 marzo 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-451/03

Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl / Giuseppe Calafiori

IL DIRITTO ESCLUSIVO DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE ITALIANI DI COMPILARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI LAVORATORI È INCOMPATIBILE COL DIRITTO COMUNITARIO

Un tale diritto esclusivo costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

La normativa italiana riserva esclusivamente ai centri di assistenza fiscale (CAF) il diritto di esercitare determinate attività di consulenza e di assistenza in materia tributaria, tra le quali rientrano le attività relative alla dichiarazione annuale dei redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati.

I CAF possono essere costituiti solo da taluni organismi¹ ed esercitano la loro attività previa autorizzazione del Ministero delle Finanze. Essi ricevono per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa all'amministrazione fiscale un compenso a carico del bilancio dello Stato.

La ADC Servizi, società con sede a Milano, aveva ad oggetto l'assistenza e la consulenza in materia contabile e amministrativa. Nel 2003, essa ha adottato un nuovo statuto per tener conto del fatto che la società esercitava anche attività di assistenza fiscale per le imprese, per i lavoratori e per i pensionati. Il notaio verbalizzante, sig. Calafiori, ha rifiutato di procedere all'iscrizione di questa decisione nel registro delle imprese di Milano, ritenendo che la modifica dello statuto, con la quale si autorizzava la società ad esercitare le dette attività di assistenza fiscale, fosse incompatibile con la normativa italiana sui CAF.

La ADC Servizi, ritenendo che questa normativa fosse incompatibile col diritto comunitario, ha presentato un ricorso dinanzi ai giudici italiani contro il rifiuto

¹ Si tratta, in particolare, o di associazioni datoriali o di organizzazioni sindacali ovvero di organizzazioni territoriali da esse delegate aventi complessivamente almeno 50 000 aderenti, o di sostituti d'imposta, aventi complessivamente almeno 50 000 dipendenti, o ancora di associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato aventi complessivamente almeno 50 000 aderenti.

dell'iscrizione richiesta. In tale contesto, la Corte d'appello di Milano ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune questioni pregiudiziali riguardanti, in particolare, la compatibilità della normativa italiana con le norme comunitarie in materia di libera prestazione di servizi, libertà di stabilimento e aiuti di Stato.

La Corte rileva innanzitutto che, per quanto riguarda la libera prestazione di servizi, la normativa italiana, riservando le dette attività di consulenza e di assistenza ai CAF, impedisce totalmente l'accesso al mercato dei detti servizi agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri.

Inoltre, essa constata che, per quanto riguarda la libertà di stabilimento, una tale normativa, limitando la possibilità di costituire i CAF a taluni organismi che soddisfano condizioni tassative e a taluni di questi organismi aventi la loro sede in Italia, rischia di rendere più difficile, se non impedire totalmente, l'esercizio da parte degli operatori economici provenienti da altri Stati membri del loro diritto di stabilirsi in Italia al fine di fornire i servizi in questione.

In tale contesto, l'attribuzione di una competenza esclusiva ai CAF di offrire i detti servizi costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, vietata dal diritto comunitario. Questa restrizione non è giustificata dall'interesse pubblico collegato alla tutela dei destinatari dei servizi di cui trattasi nei confronti del danno che essi potrebbero subire a causa di servizi prestati da soggetti che non abbiano le necessarie qualifiche professionali o morali. Infatti, gli organismi autorizzati a costituire i CAF non offrono garanzie e competenze professionali specifiche.

In tale contesto, la Corte conclude che la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi si oppongono ad una normativa nazionale che riserva esclusivamente ai CAF il diritto di esercitare talune attività di consulenza e di assistenza in materia fiscale.

Per quanto riguarda il compenso versato ai CAF a carico del bilancio dello Stato, la Corte aggiunge che spetta al giudice nazionale valutare, alla luce dei fatti, se esso costituisca un aiuto di Stato ai sensi del Trattato CE.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: DE, EN, FR, HU, IT, PL, SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-451/03>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674